RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 257/85 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La ricorrente veniva assunta dal Parlamento europeo (gruppo politico dei liberali e apparentati, attualmente denominato gruppo liberale e democratico), in data 1° luglio 1973, come agente temporaneo di grado B3 per la durata dell'assenza dell'impiegata sig. na Starquit. Con una clausola aggiuntiva in data 31 gennaio 1975 il suo contratto veniva modificato in contratto a tempo indeterminato.

2. Nell'aprile 1981, il gruppo liberale e democratico proponeva alla ricorrente una modifica del suo contratto comportante un inquadramento nel grado C2, che essa accettava firmando la clausola aggiuntiva del 7 aprile 1981. Il reinquadramento aveva effetto dal 1° novembre 1980. La ricorrente rimborsava l'importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra il grado B3, 4° scatto, e il grado C2, 5° scatto.

3. Con lettera 15 ottobre 1984, il presidente del gruppo liberale e democratico risolveva il contratto di agente temporaneo a decorrere dal 1° dicembre 1984, motivando tale decisione con la modifica della configurazione politica del Parlamento europeo.

4. La ricorrente ha sempre prestato servizio a Parigi.

5. La ricorrente fa presente di aver indirizzato al Parlamento europeo, in data 11 aprile 1985, una « richiesta in via amministrativa », rimasta senza risposta. Stando così le cose, essa ha presentato il presente ricorso, in data 18 agosto 1985.

6. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, quarta sezione, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

1. Come si può rilevare nel ricorso, la *ricorrente* formula le seguenti domande:

a) versamento di un'integrazione dell'indennità di preavviso in misura pari a sette mesi di stipendio in base alla sua ultima retribuzione, per beneficiare in tal modo delle disposizioni dell'art. 47 del « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee »;

b) reinquadramento in categoria B in base alla normale progressione della carriera, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano, in particolare per quanto riguarda i diritti a pensione, sia prima che dopo il suo licenziamento;

c) risarcimento del danno subito in primo luogo a causa della perdita di retribuzione prima del licenziamento e, in secondo luogo, a decorrere da quest'ultimo. La ricorrente calcola, indicativamente, la perdita di retribuzione corrispondente per il periodo 1981-1984 in 200 000 FF. Il danno conseguente al suo licenziamento non può essere qualificato in una somma inferiore ad un anno di retribuzione, cioè 200 000 FF. Sia il primo che il secondo danno devono costituire oggetto di un calcolo a cura di un perito.

* Lingua processuale: il francese.

2. Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso in quanto irricevibile, se non in quanto infondato;

— statuire sulle spese in conformità alle disposizioni statutarie in vigore.

III — Mezzi e argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

A — *Sulla prima domanda*

1. Secondo il *Parlamento* la decisione relativa al licenziamento ha avuto esecuzione il 1° dicembre 1984. A tale data al più tardi la ricorrente avrebbe dovuto aver preso conoscenza, in mancanza di altre indicazioni, della lettera relativa al suo licenziamento in data 15 ottobre 1984. Poiché il suo reclamo è stato presentato l'11 aprile 1985, il termine di tre mesi contemplato dall'art. 90 dello statuto, che si applica per analogia ai dipendenti temporanei a norma dell'art. 46 del « Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee » (per il seguito: il « RAAA »), non è rispettato, e di conseguenza, per quanto riguarda questa domanda, il ricorso è irricevibile.

2. La *ricorrente* sostiene che il termine di cui all'art. 90, n. 2, dello statuto, è ad essa inopponibile, in quanto incompatibile con le disposizioni dell'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, la ricorrente non è trattata in modo equo rispetto agli altri lavoratori dipendenti che svolgono un'attività lavorativa in Francia per un qualunque altro datore di lavoro e che per i loro reclami dispongono, in base alla normativa francese, di termini più ampi rispetto al termine di tre mesi fissato dall'art. 90, n. 2, dello statuto.

3. A fronte di tale argomento, il *Parlamento* sostiene che l'art. 6 della convenzione dei diritti dell'uomo riguarda i diritti della difesa e la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la violazione di tali diritti. Per quanto riguarda il trattamento diverso della ricorrente rispetto agli altri lavoratori dipendenti che svolgono un'attività lavorativa in Francia, esso è la conseguenza dell'applicazione del RAAA, al quale la ricorrente è esclusivamente assoggettata. Il diritto francese non trova alcuna applicazione nella fattispecie.

B — *Sulla seconda domanda*

1. La stessa *tardività* vale, secondo il *Parlamento,* per quanto riguarda la seconda domanda, che è rivolta contro il reinquadramento della ricorrente, ad essa noto fin dalla sottoscrizione della clausola aggiuntiva del 7 aprile 1981.

2. La *ricorrente* ribadisce l'argomento relativo all'inapplicabilità nei suoi confronti del termine di cui all'art. 90 dello statuto.

3. Per tale domanda, viene dedotto un *secondo mezzo d'irricevibilità*: la decisione di reinquadramento è stata accettata dalla ricorrente con la sottoscrizione della clausola aggiuntiva del 7 aprile 1981.

4. La *ricorrente* sostiene che la retrocessione di grado le è stata imposta, poiché, in caso di rifiuto, le rimaneva come unica soluzione quella delle dimissioni imposte e forzate.

C — *Sulla terza domanda*

1. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito del suo licenziamento, il *Parlamento* sostiene che essa si basa sull'asserita illegittimità della decisione di licenziamento. Ora, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 21 febbraio 1974, cause riunite da 15 a 33, 52, 53, da 57 a 109, 116, 117, 123, 132 e da 135 a 137/73, Kortner-Schots, Racc. pag. 177; sentenza 12 dicembre 1967, causa 4/67, Collignon, Racc. pag. 429; e

sentenza 24 giugno 1971, causa 53/70, Vinck, Racc. pag. 601), il ricorso per risarcimento danni, basato sull'illegittimità delle decisioni che ne sono la causa, non può essere distinto da quello per annullamento. Anch'esso è quindi sottoposto alla condizione di un reclamo preliminare nel termine di tre mesi di cui all'art. 90 dello statuto.

2. Lo stesso argomento dell'inapplicabilità nei suoi confronti del termine dell'art. 90 dello statuto costituisce la difesa della *ricorrente* anche nei confronti di tale eccezione d'irricevibilità.

Sul merito

A — *Per quanto riguarda la prima domanda*

1. La *ricorrente* sostiene che, avendo beneficiato di un contratto a tempo indeterminato, il termine di preavviso per la rinuncia era necessariamente di 10 mesi, cioé il massimo contemplato dall'art. 47, n. 2, lett. a), del RAAA.

2. Il *Parlamento* ritiene la domanda infondata. Il preavviso massimo previsto dall'art. 47, n. 2, lett. a), è di tre mesi. Un preavviso di 10 mesi è contemplato solo per i dipendenti temporanei che rientrano nell'art. 2, lett. d) del RAAA, cioè quelli assunti per occupare un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, il che non avviene nel caso della ricorrente che rientra nell'art. 2, lett. c).

3. Nella replica, la *ricorrente* fa presente che il Parlamento non ha provato che essa non era stata assunta per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti. Dinanzi all'ambiguità della definizione delle sue funzioni, non è possibile applicare nei suoi confronti un preavviso di soli tre mesi.

4. Il *Parlamento* ritiene di non dover in realtà provare nulla. La ricorrente non può negare di essere stata assunta come dipendente temporaneo al servizio di un gruppo politico. Del resto, solo la Commissione dispone di fondi per l'assunzione di agenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti.

B — *Sulla seconda domanda*

1. La *ricorrente* sostiene di aver continuato, dopo la retrocessione d'ufficio nel grado C2, 5° scatto, applicata nei suoi confronti, a svolgere le mansioni richieste per un dipendente del suo grado, cioè per la categoria B3, 4° scatto; di conseguenza, in ragione della progressione di carriera che poteva normalmente attendersi, essa avrebbe dovuto conseguire la categoria B3, 5° scatto, al 1° luglio 1981, e la categoria B3, 6° scatto, al 1° luglio 1983. Essa reclama quindi il suo reinquadramento retroattivo nella categoria B.

2. Il *Parlamento* ritiene che questa domanda presupponga la prova che l'inquadramento in C2 sia stato illegittimo o annullabile ad un altro titolo, la quale prova non è stata fornita. Per contro, esso è avvenuto per motivi di servizio e nell'interesse di quest'ultimo.

3. La ricorrente sostiene, nella *replica*, che il convenuto non ha fornito la prova dei motivi di servizio che hanno reso necessaria la sua retrocessione di grado impostale, malgrado le sue proteste dell'epoca. Essa sostiene che il RAAA non contempla una tale situazione e neanche un'indennità quando un dipendente temporaneo è costretto a dare le dimissioni o è licenziato a seguito di una modifica della configurazione politica del Parlamento europeo. Di conseguenza, la Corte di giustizia deve colmare la lacuna giuridica del RAAA. La ricorrente si ritiene

legittimata a chiedere l'applicazione della legge francese al suo caso per reclamare il risarcimento del danno da essa subito.

4. Il *Parlamento* ribadisce che l'inquadramento della ricorrente nel grado C2, 5° scatto, è avvenuto per motivi di servizio e nell'interesse di quest'ultimo. Ciò risulta dalla lettera che il segretario generale del gruppo liberale e democratico ha inviato in data 11 luglio 1980 alla ricorrente. In base a tale lettera, la natura delle mansioni richieste al dipendente che occupava tale posto era stata modificata a seguito della ristrutturazione del segretariato del gruppo liberale e democratico a Parigi, ristrutturazione resa necessaria a causa delle modifiche conseguenti ai risultati delle prime elezioni dirette del giugno 1979.

C — *Per quanto riguarda la terza domanda*

1. La *ricorrente* sostiene infine di aver subito un danno in primo luogo a causa del suo reinquadramento illegittimo e, in secondo luogo, a causa del suo brusco licenziamento per motivi non seri e non reali.

2. Il *Parlamento* replica che l'inquadramento di cui trattasi era legittimo e del resto accettato dalla ricorrente. Per quanto riguarda il licenziamento, anch'esso è innanzitutto conforme alle condizioni statutarie quali risultano dall'art. 47 del RAAA e, in secondo luogo, ad abundatiam, motivato in modo appropriato e sufficiente con la modifica della configurazione del Parlamento a seguito delle elezioni. Esso fa riferimento, a tal riguardo, alla giurisprudenza Corte nelle cause 26 febbraio 1981 (causa 25/80, De Briey, Racc. pag. 637) e 18 ottobre 1977 (causa 25/68, Schertzer, Racc. pag. 1729).

C. Kakouris
giudice relatore